



T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

**DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MASCHERE PER L'ASSISTENZA
AGLI SPETTATORI.**

OGGETTO: affidamento del servizio di "accoglienza e assistenza agli spettatori durante le rappresentazioni programmate dal Teatro Massimo V. Bellini di Catania e dal Teatro Sangiorgi di Catania mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023 (di seguito Codice) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a).

L'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto è regolato dal presente disciplinare e relativi allegati, dal D.lgs. 36/2023 (di seguito Codice), dal Codice civile e dalle altre disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

La scelta del contraente sarà effettuata con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, su piattaforma telematica MePa gestita da CONSIP.

La procedura è stata autorizzata con Provvedimento del Sovrintendente n 159 del 29 aprile 2025

SETTORE DI RIFERIMENTO: Provveditorato e Contratti - Via Antonino di Sangiuliano, 233 - Catania.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: dr. Salvatore Vicari tel. 095.2502911- mail: salvatore.vicari@teatromassimobellini.it

PEC: teatromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Catania

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA: Richiesta di Offerta aperta a tutti gli operatori registrati al "Servizio di portierato ed accoglienza" di cui alla relativa categoria sul MePa.

Durata del servizio: 12 mesi decorrenti dalla data di firma del contratto/avvio servizio.

Il presente disciplinare di gara e la relativa documentazione allegata contengono le norme integrative alla RDO Aperta che sarà implementata sul MePa, di cui sono parte integrante e sostanziale, in relazione alle modalità di partecipazione alla gara indetta dall'Ente, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle ulteriori informazioni relative all'appalto in questione.

Le condizioni del contratto di servizio che verrà concluso con l'aggiudicatario sono quelle di cui al presente documento ed al capitolato speciale d'oneri, mentre per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla documentazione del bando di abilitazione CONSIP - "Servizio di portierato ed accoglienza".

1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) schema di domanda di partecipazione (modello ANAC);
- e) analisi dei costi
- f) schema offerta economica
- g) DUVRI
- h) Il protocollo di legalità: "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006).



T E A T R O M A S S I M O B E L L I N I

i) le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono consultabili al seguente link:
<https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/nuova-piattaforma-di-e-procurement-istruzioni-per-gli-operatori-economici>;

La "Request.xml" del documento di gara unico europea (DGUE) sarà caricato direttamente in piattaforma unitamente alla restante documentazione, in esito alla generazione del CIG su MePa.

La "Request.xml" del Documento di gara unico europeo di cui sopra, rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del Documento di gara unico europeo.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla BDNC, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Piattaforma <https://www.acquistinretepa.it/>.

1.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti "COMUNICAZIONI" su MePa, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale di questa Stazione appaltante. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del sito istituzionale.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse o la di fuori dei termini sopra indicati.

1.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

2.1 Caratteristiche principali del servizio

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di maschere per l'assistenza agli spettatori e servizi connessi all'accoglienza nelle rappresentazioni programmate


T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

dall'Ente, da svolgersi secondo le modalità definite nel capitolato speciale d'oneri costituente parte integrante del presente disciplinare.

Il numero di maschere richiesto varia in base al tipo di manifestazione e del luogo presso cui si tiene. A scopo meramente informativo, al fine di consentire la quantificazione dei relativi costi si riporta lo schema di massima delle manifestazioni

mediamente programmate dall'Ente e delle maschere necessarie:

Tabella 1

TIPO DI MANIFESTAZIONE	LUOGO	NUMERO MASCHERE	NUMERO manifestazioni
OPERA LIRICA	TEATRO BELLINI	14	50
CONCERTI/RECITAL/CONC STR.	TEATRO BELLINI	12	33
CONCERTI SCUOLE	TEATRO BELLINI	10	15
CONCERTI/RECITAL	TEATRO SANGIORGI	4	20
CONCESSIONI USO	BELLINI/SANGIORGI	A SECONDA DELLA CONCESSIONE	20 SANGIORGI 20 BELLINI

Trattandosi di un servizio da effettuarsi a chiamata, il numero di unità prima individuate deve intendersi puramente indicativo e non vincolante per l'Ente che potrà variarle in qualsiasi momento, in aumento o in diminuzione, in rapporto alle esigenze inerenti all'attività artistica programmata, senza che l'impresa abbia niente a pretendere a causa delle eventuali variazioni.

Nell'ipotesi in cui l'Ente effettui ulteriori spettacoli non rientranti nella casistica sopra riportata, e per gli spettacoli in concessione d'uso del teatro, la società è tenuta a fornire il servizio di assistenza ed accoglienza al pubblico nel numero che verrà specificato dalla Direzione dell'Ente e/o dal Direttore di Sala, applicando lo stesso prezzo che sarà indicato in sede di offerta.

L'Ente si riserva altresì la facoltà di richiedere l'espletamento di servizi necessari a garantire l'interazione fra le esigenze organizzative della stazione appaltante in relazione alla manifestazione e il servizio di maschere, da rendersi anche in orari diversi da quelli dello spettacolo. In tale contesto rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione del cerimoniale, i rapporti con enti/organismi/ditte interessate ad effettuare spettacoli presso il teatro, i rapporti con le scuole in relazione agli spettacoli, altre attività volte a garantire il raccordo fra l'Ente Lirico Regionale Teatro Massimo Bellini e terzi che intendano realizzare attività all'interno dello stesso (convegni, meeting, ecc.).

Il servizio prevede infine l'effettuazione degli ulteriori servizi di accoglienza che dovessero di volta in volta rendersi necessari quali, ad esempio, presenza presso il centralino del botteghino, attività informativa all'utenza sugli spettacoli e gli abbonamenti, ecc.

L'appalto è costituito da un solo lotto per l'unicità della prestazione richiesta consistente nel servizio di accoglienza degli utenti/spettatori

Tabella 2

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SPETTATORI	85300000-8	principale	euro
A) Importo a base di gara				88.648,06
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso:				3920
A) + B) Importo complessivo				92.568.06

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 77.09.15 calcolati sulla base del costo orario del personale di categoria 7° del CCNL Operatori e Tecnici teatrali 16/4/2018 aggiornato all' 1/4/2020, il



T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

numero di servizi previsti complessivamente individuati in 1326 ed il numero di maschere richieste per tipologia di servizio secondo lo schema prima riportato (Tabella 1).

Sono stati altresì previsti gli oneri di gestione nella misura del 15% e pertanto complessivamente pari ad € 11.563,52 da ripartirsi in misura di € 8.72 oltre IVA sull'importo del singolo servizio più avanti riportato.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 3920,00.

Il costo previsto per ogni singolo servizio reso da ogni singola unità è di € 69.81 incluso degli oneri di gestione e di sicurezza. Gli oneri di sicurezza sono un costo incomprimibile quantificato in € 2.95 per ogni singolo servizio. L'O.E. dovrà, in sede di offerta, applicare il ribasso percentuale sul costo del singolo servizio depurato degli oneri di sicurezza e pertanto pari ad € 66.86 oltre IVA.

Il contratto collettivo di riferimento è il CCNL Operatori e Tecnici teatrali 16/4/2018.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Il calcolo della base d'asta, le componenti del servizio e le relative quantità sono riportati nell'allegato e) alla documentazione di gara (Analisi dei costi).

L'appalto è finanziato con i fondi del Bilancio dell'E.L.R. Teatro Massimo V. Bellini di Catania

2.2 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto, fatte salve le ipotesi di esecuzione anticipata. E comunque nei limiti dell'importo dell'affidamento come individuato in sede di aggiudicazione definitiva.

La ditta appaltatrice si impegna comunque, anche nelle more della stipula del contratto, in caso di urgenza e/o di necessità, a prestare il servizio entro il quinto giorno successivo alla comunicazione dell'amministrazione, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, fermo restando che in mancanza della stipula del contratto, sarà riconosciuto unicamente l'ammontare del servizio svolto,

2.3 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60 comma 2 lett. b) del Codice).

Il termine iniziale di riferimento per l'individuazione della variazione dei prezzi coincide con l'aggiudicazione. La verifica dell'indice variazione delle retribuzioni ISTAT sarà effettuata con cadenza trimestrale in corrispondenza con le relative pubblicazioni degli indici da parte dell'ISTAT.

In caso di subappalto, là dove sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 119 comma 11 del Codice, la Stazione appaltante procederà direttamente nei confronti di quest'ultimo al pagamento del maggior importo rideterminato in applicazione della revisione prezzi (MIT parere n. 2124/2023).

L'eventuale revisione sarà finanziata con le somme scaturenti dal ribasso della gara.

2.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Premesso che le ipotesi di modifica del contratto di cui all'art. 120 commi 1,2 che qui si intendono integralmente richiamate, si dispone quanto segue:

a) Opzione di proroga del contratto (art. 120 c. 10): la stazione appaltante, nel caso in cui sia necessario garantire la continuità, la completezza e l'accessibilità del servizio, si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto d'origine. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 92.568,06, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore in termine congruo rispetto alla scadenza del contratto.

b) In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del



T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

c) Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art. 120 c.9): qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto fino alla concorrenza di una somma pari ad € 18.129.07 oltre IVA.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 199.419,79 [indicare il valore, al netto di Iva così suddiviso.

Tabella 3

Importo complessivo (A+B)	92.568,06
Importo per l'opzione di proroga art. 120 c 10	92.568,06
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento art 120 c 9	18.513.61
Valore globale stimato	203.649,73

Si precisa che il dettaglio di ciascuna singola attività è contenuto nel Capitolato speciale d'onori, da intendersi, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, incluse le condizioni, i requisiti, i termini e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio, le prestazioni essenziali richieste e le relative frequenze.

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia nella documentazione di gara che nel capitolato speciale d'onori.

Il fornitore si obbliga a mantenere fermo il prezzo offerto per la durata di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta in sede di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui si fonda l'intera procedura, come anche di non procedere all'aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, qualora ritenga che nessuna delle offerte pervenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, come individuati dall'art- 65 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Per quanto qui non espresso si richiamano i corrispondenti articoli del Codice.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli art. 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla consorziata esecutrice.

SELF CLEANING



T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, secondo le modalità individuate nel Codice.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine speciale previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. Tale requisito è richiesto solo ove l'operatore economico sia tenuto all'iscrizione.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 92.568.06 IVA esclusa, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il requisito può altresì essere dimostrato tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo posto a base d'asta della presente



T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

procedura come previsto dall'art. 10ter della l.r Sicilia 12/2023 e successivo art. 10 ter del DDG 469 del 22/11/2023.

Il possesso dei requisiti economico finanziario, a norma dell'art. 10ter della l.r. Sicilia 12/2011 introdotto dalla legge di modifica 12/2023, può essere dimostrato anche tramite una polizza assicurativa con massimale pari al 10% dell'importo dei servizi.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli richiesti nella presente procedura per un importo complessivamente pari a quello posto a base d'asta.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

5.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

- I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini indicati nel Codice che qui si intendono espressamente richiamati.

6. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Qualora il contratto di avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta economica, dovrà essere oscurato nelle parti potenzialmente idonee a disvelare i contenuti dell'offerta tecnica.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a



T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, eccetto che nell'ipotesi di avvalimento volto al miglioramento dell'offerta.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro sette giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al codice dei contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si richiama il contenuto dell'art. 119 del codice per quanto qui non espresso.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 2.1, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 2.1.

L'O.E. si impegna altresì a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto saranno resi disponibili all'esito della presente procedura.



T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 1.851,36. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT95H0200816917000300028394;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso L'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.



T E A T R O M A S S I M O B E L L I N I

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti non sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione stante le previsioni di cui alla delibera ANAC n. 568/2024.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MePa. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro i trenta giorni successivi alle ore e al giorno che saranno specificati sulla piattaforma a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica;

C) - Offerta economica;



T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in sede di presentazione si avvale dello schema tipo di istanza predisposto dall'ANAC ed allegato quale documentazione di gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica, fatto salvo quanto previsto al punto 12.1 che precede.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;


T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma MePa gestita tramite il portale Consip per compilare o allegare la seguente documentazione:

Documentazione Amministrativa	Sezione
Domanda di partecipazione	Domanda di partecipazione alla gara
DGUE concorrente	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
DGUE del subappaltatore/ausiliaria/altri soggetti	Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici ausiliarie o altre
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria-contratto di avvalimento - Dichiarazione integrativa del subappaltatore	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento/subappalto/dell'ausiliaria
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi
Procure	Eventuali procure
Imposta bollo	Documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo con riferimento alla domanda di partecipazione alla procedura
Documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere economico	documentazione amministrativa aggiuntiva
Documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico/professionale	documentazione amministrativa aggiuntiva
Garanzia provvisoria e impegno	Cauzione provvisoria e documentazione a corredo
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione
Identificazione	Documento identità legale rappresentante concorrente



T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

Protocollo legalità	Protocollo legalità firmato digitalmente
DUVRI	Documento firmato dal legale rappresentate

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo lo schema tipo predisposto dall'ANAC di cui all'allegato D.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;

- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

- di accettare il protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006) in allegato quale documentazione di gara.

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;



T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La SA considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

Le dichiarazioni ulteriori non riportate nello schema tipo andranno rese nel DGUE secondo quanto segue:

- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;



T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere oscurato nelle parti potenzialmente idonee a disvelare i contenuti dell'offerta tecnica. Tale contratto andrà inoltre allegato integralmente in seno all'offerta tecnica.

14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica



**T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

.

ART. 15 - Busta B - Offerta tecnica:

L'operatore economico deve presentare una sintetica relazione (massimo 5 pagine), contenente una proposta tecnico-organizzativa che abbia come riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1,

L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle prestazioni oggetto della presente procedura, con riferimento ai requisiti previsti in seno al capitolato descrittivo del servizio

L'operatore economico deve inserire nell'offerta tecnica o allegare alla stessa una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica va firmata, a pena di esclusione, digitalmente dal rappresentante legale o da un suo procuratore,



T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

ART. 16- Busta C - offerta economica

L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente tramite il MePa entro e non oltre le ore 12.00 del termine di scadenza prima individuato.

Essa dovrà contenere l'espressa indicazione in cifre ed in lettere, posto che il costo complessivo del servizio è stato quantificato in € € 92.568,06 oltre IVA, della percentuale di sconto offerta assumendo quale riferimento l'importo individuato per la singola prestazione pari a € 69.81 oltre IVA relativo ad ogni singola prestazione per l'espletamento del servizio di maschera, di cui € 66,86 oltre IVA quale costo presunto a base d'asta soggetto a ribasso ed € 2.95 oltre IVA quale costo relativo ai rischi di interferenza non soggetto a ribasso.

Il ribasso offerto sull'importo della singola prestazione determinerà il corrispondente ribasso del costo del servizio complessivo.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale o di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo più vantaggioso per l'Ente, in applicazione del disposto dell'art. 72 R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Si precisa che l'importo del prezzo offerto all'interno della scheda dell'offerta economica dovrà riportare un numero di decimali non superiore a due senza arrotondamento in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente.

L'offerta dovrà indicare, nell'ambito del prezzo offerto, la somma prevista dalla società per spese generali, utile d'impresa e il costo del personale.

Dovrà altresì recare esplicita dichiarazione di integrale accettazione, senza riserva alcuna, del disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d'oneri nonché esplicita dichiarazione della natura giuridica del rapporto di lavoro che la società applicherà alle unità che saranno utilizzate per le prestazioni di maschera, con specifica del contratto collettivo di lavoro che verrà applicato.

In caso di parità di offerta fra diversi Operatori Economici si procederà per sorteggio. L'offerta contenente condizioni o riserve oppure espressa in aumento o alla pari sarà considerata inammissibile.

Il prezzo offerto deve essere comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che la Ditta dovrà affrontare per assicurare il regolare espletamento del servizio, compresa la spesa per la divisa.

L'offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

L'offerta presentata vincola la ditta offerente per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la sua ricezione ed, eventualmente, per ulteriori giorni 90 (novanta) a richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta economica presentata in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA	30 PUNTI


T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

17.1 criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N.	CRITERI VALUTAZIONE		SUB CRITERI	PUNTEGGI D	PUNTEGGI T
1	PRESENTAZIONE AZIENDALE	20	Risorse che saranno destinate all'esecuzione del servizio in appalto (specificando la struttura organizzativa ed operativa ed indicando i profili impegnati, sia quelli con responsabilità organizzativa/gestionale che quelli con responsabilità esecutive/operative). Descrizione dell'azienda ed esperienza maturata nel settore specifico di appalto	0-16	
			Messa a disposizione di unità supplementare in occasione di eventi particolarmente rilevanti Sarà assegnato 1 (un) punto per ciascuna unità in più offerta per un massimo di 4 (quattro) unità		0-4
2	MODALITÀ ORGANIZZATIVA FUNZIONI DI COLLEGAMENTO	20	Metodi di rotazione e di sostituzione dei dipendenti e adeguatezza della flessibilità oraria di lavoro per far fronte a eventuali picchi di servizio in determinate giornate lavorative	0-10	
			Esperienza professionale dell'unità di collegamento	0-10	
3	MIGLIORIE DEI SERVIZI E SERVIZI AGGIUNTIVI	30	Saranno riconosciuti 3 punti per ogni servizio migliorativo proposto e ritenuto utile dalla SA appaltante fino ad un massimo di 9 punti		0-9
			Possesso del Rating di legalità di una stella tramite la produzione dell'attestazione rilasciata all'AGCM (sarà comunque valutata solo una stella anche se in possesso di rating superiore)		5


T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

		Misure a favore dei disabili e dei soggetti svantaggiati L'impiego di personale appartenente a tale categoria da diritto al relativo punteggio	10
		Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	6
	Totale attribuibile offerta tecnica		70

Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato da copia delle certificazioni e dai curriculum vitae per lo staff da allegare alla documentazione di gara o inserire nel FVOE. Tale documentazione aggiuntiva non verrà conteggiata nel numero massimo delle n.5 cartelle previste per la relazione tecnica.

17.2 metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi a cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile tra 0 -1 sulla base della seguente tabella:

GIUDIZIO	VALORE COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1
OTTIMO	0.9
BUONO	0.8
DISCRETO	0.7
SUFFICIENTE	0.6
MEDIOCRE	0.5
INSUFFICIENTE	0.4
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0.4
NON VALUTABILE	0

La commissione giudicatrice opererà con le seguenti modalità:

- a) ciascun commissario esprime un giudizio di merito dell'Offerta Tecnica per ciascun sub-criterio secondo i valori di cui alla superiore tabella
- b) viene calcolato quindi, per ciascun sub-criterio, il valore del relativo coefficiente medio ("Cm"), risultante dalla media aritmetica dei singoli coefficienti attribuiti da ciascun commissario;
- c) il punteggio ottenuto dal concorrente, per ciascun sub-criterio, è determinato dalla moltiplicazione di "Cm" per il massimo punteggio attribuibile allo specifico sub-criterio, come riportato nella tabella contenente i criteri di valutazione.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Si specifica che i punti attribuibili ai servizi innovativi riguarderanno quei servizi che la commissione riterrà di sicuro interesse ed utilità per la SA, in relazione all'oggetto della presente procedura. Saranno attribuiti al massimo 10 punti, anche in presenza di ulteriori servizi innovativi.

Il punteggio totale attribuito all'offerta economica sarà dato dalla sommatoria dei punteggi tabellari e di quelli discrezionali.

17.3 - criterio di valutazione offerta economica

L'offerta economica sarà valutata secondo il sotto riportato criterio:

CRITERIO		PUNTI
Ribasso sul prezzo del singolo servizio	Totale attribuibile offerta economica	30

L'attribuzione del punteggio all'elemento economico avviene tramite la seguente formula di interpolazione lineare:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

dove:

Ra = ribasso percentuale offerto dal concorrente;

Rmax = maggiore ribasso percentuale offerto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente e la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

Il Punteggio finale scaturisce dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed a quella economica. Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che consegue il maggiore punteggio.

18.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

19.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno ed all'orario che saranno resi noti tramite il canale comunicazioni su ASP/Consip.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche,

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso



T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

19.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 0:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite il canale comunicazioni del MePa.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, i prezzi offerti, tramite il MePa.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

A norma dell'art. 110 comma 1, Sono considerate anormalmente basse le offerte che superano i 9/10 del punteggio massimo attribuibile all'offerta. La valutazione dell'anomalia sarà effettuata solo in presenza di almeno 5 offerte ammesse.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.



T E A T R O M A S S I M O B E L L I N I

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ed ha pertanto ottenuto il maggiore punteggio.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A norma dell'art. 18 de Codice Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), del richiamato codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto


T E A T R O M A S S I M O
B E L L I N I

corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante*

24 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Catania.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Cav. Dr. Salvatore Vicari

Il Sovrintendente
Dott. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera